



COMUNE DI GRADO

**REGOLAMENTO
DEL VERDE URBANO
DEL COMUNE DI GRADO**

Approvato con deliberazione consiliare n. 31 del 10/07/2017

IL SINDACO
Dario Raugna
(*Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005*)

INDICE GENERALE

TITOLO I

Finalità ed ambito di applicazione

- Art. 1** Oggetto di tutela del presente Regolamento.
Art. 2 Finalità del Regolamento.

TITOLO II

Gestione della foresta urbana

- Art. 3** Censimento del Verde Pubblico e del Patrimonio Arboreo.
Art. 4 Piano di Gestione del Verde Pubblico.
Art. 5 Potature, abbattimenti, nuovi impianti di alberi in ambiente pubblico.
Art. 6 Difesa fitosanitaria e controllo infestanti in ambiente pubblico.
Art. 7 Commissione consultiva per il verde pubblico.
Art. 8 Conoscenza del verde pubblico e del corretto uso e gestione.

TITOLO III

Progettazione e realizzazione di opere pubbliche Il verde come aspetto centrale

- Art. 9** Progettazione di opere.
Art.10 Documentazione di progetto.
Art.11 Indicazioni progettuali per strade, piazze, marciapiedi, piste ciclabili.
Art.12 Indicazioni progettuali per parcheggi.
Art.13 Indicazioni progettuali per aiuole spartitraffico, rotonde, aiuole di pertinenza stradale.
Art.14 Indicazioni progettuali per nuove aree verdi.
Art.15 Indicazioni progettuali per impianti di irrigazione.
Art.16 Indicazioni progettuali per linee tecnologiche aeree ed illuminazione in prossimità di alberi.
Art.17 Compensazione ambientale.

TITOLO IV

Cantieri e tutela del verde pubblico

- Art.18** Autorizzazioni alla cantierizzazione.
Art.19 Deposito di materiali su aree verdi pubbliche.
Art.20 Tutela delle alberature nell'ambito di cantieri.
Art.21 Transito di mezzi in prossimità di alberi.
Art.22 Scavi in prossimità di alberi e arbusti.
Art.23 Tutela dei tappeti erbosi.

TITOLO V
Uso e fruizione delle aree verdi

- Art.24** Destinazione degli spazi a verde.
Art.25 Parchi gioco.
Art.26 Parchi, giardini ed altri spazi verdi. Attività ludiche, ricreative, culturali, sportive ed attività temporanee a fini di lucro.

TITOLO VI
Divieti vari

- Art.27** Altri divieti.

TITOLO VII
Tutela del verde privato

- Art.28** Autorizzazioni all'abbattimento di alberature su suolo privato.

TITOLO VIII
Vigilanza, sanzioni, risarcimenti

- Art.29** Vigilanza.
Art.30 Sanzioni amministrative pecuniarie.
Art.31 Ripristini e modalità di pagamento.
Art.32 Danni ad alberi ed arbusti appartenenti al verde pubblico, modalità di risarcimento del danno.

TITOLO IX
Coordinamento con altre norme

- Art.33** Richiami al Codice civile ed al Codice della Strada.

TITOLO X
Norme finali

- Art.34** Abrogazioni.
Art.35 Entrata in vigore.

TITOLO I

Finalità ed ambito di applicazione

Art. 1

Oggetto di tutela del presente Regolamento

1. Il Regolamento detta disposizioni per la corretta gestione e tutela dei parchi e giardini pubblici, delle alberature e del verde di pertinenza stradale, del verde di pertinenza di scuole ed edifici pubblici gestiti dal Comune di Grado, del verde cimiteriale, delle aree verdi di pregio ambientale storico o paesaggistico (aree boschive, siepi, macchie), aree verdi marginali e delle aree agricole non direttamente interessate dalle coltivazioni.
2. Sono escluse dall'applicazione del presente Regolamento:
le riserve naturali e le altre aree naturali soggette a specifici regimi di tutela (quali SIC, ZPS, siti Natura 2000);
i boschi come definiti e tutelati dalla Legge Regionale 23 aprile 2007 n. 9 e successive modifiche ed integrazioni.
3. Il presente Regolamento con alcune specifiche disposizioni prevede inoltre la tutela delle alberature private di pregio.

Art. 2

Finalità del Regolamento

1. Dare in generale delle risposte ai cambiamenti climatici in atto, favorendo la creazione di un sistema urbano di città resiliente, mediante modelli di gestione e realizzazione del verde volti a combattere la formazione delle isole di calore, razionalizzare il ciclo dell'acqua, favorire l'assorbimento dell'anidride carbonica e degli inquinanti dall'atmosfera, tutelare la biodiversità.
2. Istituire un sistema per la corretta gestione delle alberature urbane e del verde pubblico in generale, basato sulla conoscenza del patrimonio esistente, la pianificazione degli interventi manutentivi, l'applicazione e la divulgazione delle corrette pratiche manutentive.
3. Favorire la partecipazione della cittadinanza, delle associazioni e del mondo imprenditoriale locale in attività legate alla tutela e conoscenza del patrimonio verde pubblico.
4. Porre il verde pubblico come aspetto centrale nella progettazione delle opere pubbliche, dando ad ogni pianta gli spazi ed i volumi ottimali per potersi sviluppare e favorendo l'incremento di spazi verdi facilmente gestibili.
5. Regolamentare l'utilizzo del verde pubblico:
 - a) in generale nelle aree occupate dai cantieri pubblici e privati e nell'ambito delle opere di scavo;
 - b) per occupazioni legate a manifestazioni di vario genere, attività temporanee a fini di lucro, ecc.;
 - c) nell'utilizzo di aree particolari come i parchi gioco e le aree sportive aperte al pubblico.

6. Stabilire dei criteri per il risarcimento di eventuali danni arrecati al verde pubblico.
7. Tutelare gli alberi di pregio situati nei giardini e cortili di proprietà privata e regolare i rapporti tra pubblico e privato per problematiche legate al verde.
8. Stabilire delle sanzioni in caso di inosservanza del presente Regolamento.

TITOLO II

Gestione della foresta urbana

Art. 3

Censimento del Verde Pubblico e del Patrimonio Arboreo

1. Il Servizio Verde Pubblico comunale provvede alla realizzazione ed all'aggiornamento del censimento del patrimonio arboreo (alberature stradali ed alberi presenti in parchi, giardini, cimiteri ed aree verdi di pertinenza scolastica o di altri edifici comunali) e del verde pubblico in generale, con il fine di mettere a disposizione degli uffici competenti un efficace mezzo per la gestione di tale patrimonio.
2. Dati essenziali del censimento sono :
 - a) censimento organico delle presenze arboree al fine di rilevare posizione, età approssimativa e specie, valore ornamentale, con segnalazione di eventuali piante di particolare pregio storico-paesaggistico o naturalistico;
 - b) valutazione delle condizioni statico-meccaniche, fitosanitarie, biologiche del patrimonio arboreo del Comune al fine di valutarne lo stato di sicurezza;
 - c) censimento delle aree verdi esistenti, al fine di individuarne posizione, dimensioni, caratteristiche ed utilizzo.

Art. 4

Piano di Gestione del Verde Pubblico

1. Il Servizio comunale del Verde Pubblico, in accordo con l'Amministrazione comunale, elabora il Piano di Gestione del Verde Pubblico. Tale Piano può avere valenza biennale o triennale.
2. Il Piano si propone di programmare le manutenzioni ordinarie e straordinarie, lo sviluppo di nuove aree di verde pubblico e le attività volte alla sua valorizzazione e promozione.

Art. 5

Potature, abbattimenti, nuovi impianti di alberi in ambiente pubblico

1. Il Servizio Verde Pubblico provvede a redigere un programma annuale delle potature, sostituzioni ed altre manutenzioni delle alberature comunali, avvalendosi anche dei dati forniti dal censimento arboreo.
2. Nell'ambito del programma annuale di manutenzione, i filari, che costituiscono i viali alberati, indipendentemente dalla loro composizione specifica e coetaneità, dovranno essere considerati elementi unitari e come tali gestiti sia dal punto di vista progettuale che della manutenzione ordinaria e straordinaria.

3. Il Servizio Verde Pubblico comunale è autorizzato all'abbattimento con carattere d'urgenza di alberi che risultassero pericolanti e a rischio di compromettere la sicurezza di persone e manufatti.
4. Il Servizio Verde Pubblico deve procedere alla sostituzione di tutti gli alberi abbattuti entro e non oltre i 12 mesi dall'avvenuto abbattimento, utilizzando la stessa specie o altra specie ritenuta più idonea alle caratteristiche del sito, salvo incompatibilità accertata del sito stesso; in quest'ultimo caso il Servizio provvederà, entro gli stessi tempi, a porre a dimora un albero in area limitrofa.
5. Tutti gli interventi sostitutivi di una certa rilevanza saranno effettuati previa opportuna attività di informazione e coinvolgimento della cittadinanza.

Art. 6

Difesa fitosanitaria e controllo infestanti in ambiente pubblico

1. Negli interventi di difesa del verde pubblico, da parassiti ed agenti di malattia, saranno privilegiate in ogni caso le misure di tipo preventivo, volte a ridurre al massimo le condizioni di stress per le piante, migliorandone le condizioni di vita ed il contesto ambientale di sviluppo.
2. Nel caso di comparsa di infestazioni e malattie sul verde pubblico, gli interventi di lotta vengono eseguiti direttamente o indirettamente dal Servizio Verde Pubblico, intervenendo esclusivamente quando vi è l'effettiva possibilità che il parassita generi dei danni significativi alla pianta e tali da comprometterne nel tempo la sua vitalità ed il suo valore ornamentale.
3. I prodotti e le modalità di trattamento dovranno rispettare quanto previsto dalla normativa nazionale, in termini di riduzione dell'utilizzo dei fitofarmaci e tutela della salute pubblica e dell'ambiente, preferendo, quando possibile, l'utilizzo di prodotti utilizzati anche in agricoltura biologica.
4. Il controllo delle infestanti dal verde ornamentale e sulla viabilità cittadina sarà fatto nel rispetto della normativa vigente e comunque privilegiando metodi a basso impatto per l'ambiente e la salute.
5. Saranno privilegiati, quando possibile in termini di efficacia e di economicità, sistemi alternativi al diserbo chimico.
6. Il diserbo con prodotti di sintesi è comunque vietato in aree sensibili, quali scuole, parchi gioco, case di riposo.
7. Il diserbo chimico può essere effettuato esclusivamente con macchinari ed attrezzature che riducono drasticamente lo spreco di principio attivo e la deriva (ad es. micronizzatori).

Art. 7

Commissione consultiva per il verde pubblico

1. Il Comune, mediante delibera di Giunta, può istituire una Commissione consultiva per il verde di interesse pubblico, con il compito di assistere il Sindaco, l'Assessore/Consigliere delegato ed il

Servizio Verde Pubblico nelle scelte di maggiore rilievo riguardanti la tutela e valorizzazione del patrimonio verde pubblico.

2. La Commissione, se istituita, esprime pareri tecnici e fornisce indicazioni non vincolanti sui seguenti aspetti principali:
 - a) programma annuale di manutenzione delle alberature pubbliche;
 - b) realizzazione di opere pubbliche di particolare importanza, che modificano in maniera sostanziale il verde pubblico esistente o che comportano importanti nuove realizzazioni a verde.
3. La Commissione è istituita dalla Giunta comunale ed è nominata dal Sindaco.
4. La Commissione è composta da non più di 4 membri, che vi partecipano a titolo gratuito.
Di essa fanno parte:
 - a) uno o due rappresentanti delle associazioni locali, che si siano distinte negli ultimi anni in azioni di tutela e valorizzazione del verde pubblico o del territorio in generale;
 - b) un tecnico specializzato in progettazione e manutenzione del verde pubblico;
 - c) un arboricoltore di comprovata esperienza tecnico-pratica.
5. La Commissione viene convocata su richiesta del Sindaco, dell'Assessore/Consigliere delegato al verde, o dal Responsabile comunale del Servizio Verde Pubblico.
6. Il Responsabile del Servizio Verde Pubblico, o suo delegato, svolge le funzioni di Coordinatore della Commissione.

Art. 8

Conoscenza del verde pubblico e del corretto uso e gestione

1. L'Amministrazione Comunale, attraverso la collaborazione tra i vari servizi interni (Verde Pubblico, Servizio Istruzione e Cultura, URP, Ambiente ecc.), associazioni, scuole ed università, promuove la conoscenza e la tutela del verde pubblico sotto tutti i suoi aspetti, realizzando anche varie iniziative di carattere didattico, divulgativo e pratico. Tra queste vi sono ad esempio il tradizionale concorso "Balcone e giardino fiorito" e la "Giornata dell'albero".

TITOLO III
Progettazione e realizzazione di opere pubbliche Il verde
come aspetto centrale

Art. 9
Progettazione di opere

1. Tutte le fasi progettuali di opere pubbliche e di Piani particolareggiati di iniziativa pubblica, nonché in tutti i casi in cui in virtù di convenzioni urbanistiche debbano essere realizzate aree da destinarsi a verde pubblico o ad uso pubblico o che prevedano l'interferenza con il verde pubblico, sono soggette alle prescrizioni del presente Regolamento ed alla verifica, per la parte di competenza, del Servizio Verde Pubblico comunale.

Art. 10
Documentazione di progetto

1. I Piani particolareggiati nell'ambito di nuove lottizzazioni ed i progetti di opere pubbliche, qualora prevedano la realizzazione di aree verdi pubbliche o comunque riguardino aree già interessate da presenze vegetali, devono essere corredati dalla seguente documentazione tecnica:
 - a) planimetria precisa e dettagliata dello stato di fatto delle presenze vegetali (aiuole e giardini, presenze arboree con indicazione di specie e dimensioni, presenze arbustive, interferenze con sotto e sopra servizi, impianti di irrigazione, impianti tecnologici, opere ed elementi di arredo urbano presenti, ecc.);
 - b) relazione descrittiva riguardante la tutela del verde esistente e le nuove opere a verde. In particolare va tenuto conto dell'inserimento ambientale e paesaggistico dell'opera, del suo valore ecologico ed ornamentale e degli aspetti positivi per il benessere della popolazione;
 - c) elaborati grafici di progetto, redatti alle scale opportune, in cui siano riportate le principali caratteristiche dell'opera: disposizione dei singoli alberi o gruppi di alberi (con evidenziato l'ingombro a maturità), dei gruppi di arbusti, dei percorsi pedonali, ciclabili e carrabili e degli impianti necessari di irrigazione, drenaggio, illuminazione, arredo, ecc., nonché viabilità, passi carrai e utenze aeree e sotterranee attigue all'area di intervento;
 - d) piano di manutenzione delle opere a verde e impianti tecnologici con specifica dei costi di gestione;
 - e) programma manutentivo di attecchimento dell'impianto a verde da realizzare, comprensivo degli oneri ed interventi, posti a carico del committente per il periodo di due anni dal collaudo delle opere, atti a garantire il perfetto attecchimento delle essenze arboree (inclusa irrigazione).
2. Per opere di piccole dimensioni (es. realizzazione di piccole aiuole, fornitura e posa di un numero limitato di alberi), la documentazione di cui al presente articolo può essere presentata in forma semplificata, previo accordo con il Servizio Verde Pubblico.

Art. 11

Indicazioni progettuali per strade, piazze, marciapiedi, piste ciclabili

Nella realizzazione o **rifacimento di strade, piazze, marciapiedi, piste ciclabili**, andranno osservate le seguenti prescrizioni tecniche:

a) tutela delle alberature esistenti: le alberature esistenti, qualora trattasi di alberature di pregio e/o non *a fine ciclo*, vanno assolutamente tutelate evitando di arrecare danni agli apparati radicali (vedasi articoli specifici dedicati agli scavi ed alle aree di cantiere) ed alla chioma.

Dove possibile, si dovranno migliorare le condizioni di crescita armoniosa delle piante, aumentando le superfici di terreno permeabile e liberando volumi che ostacolino lo sviluppo delle chiome.

L'abbattimento degli alberi nell'ambito di ogni progetto di cui al presente articolo, deve essere considerato come **ultima opzione possibile, valutando anche la possibilità, per piante di particolare pregio e sufficientemente giovani, di effettuare il trapianto in altra zona.**

Per ogni abbattimento di un albero si dovrà prevedere il reimpianto di almeno un altro albero, adatto per dimensioni a maturità, agli spazi a disposizione;

b) corretta progettazione per la posa di nuove alberature: le nuove alberature, da porre a dimora su marciapiedi, piazze e altri spazi verdi di pertinenza stradale, dovranno essere adeguate, per dimensioni a maturità, ai volumi e spazi disponibili.

La progettazione dovrà tenere conto inoltre che le chiome a maturità non interferiscano con i servizi a rete aerei (illuminazione pubblica, energia elettrica, telefono) e con i fabbricati.

Qualora non vi siano spazi sufficienti per alcun tipo di alberatura, si dovrà evitare di prevederne la posa, favorendo piuttosto la costituzione di nuovi spazi di verde fruibile.

La scelta della specie e varietà dovrà ricadere su alberi di comprovata rusticità ed adattabilità all'ambiente ed al terreno locale ed essere frutto di uno studio del paesaggio circostante.

Per le aree esterne al centro cittadino (Fossalon, Boscato, aree ripariali e di laguna, aree boschive) si dovrà prevedere la scelta di specie autoctone o comunque tipiche del paesaggio locale.

Le aiuole dove collocare i nuovi alberi, al fine di garantire spazio vitale sufficiente per gli apparati radicali, dovranno avere le seguenti dimensioni minime, altrimenti non sarà possibile prevedere la messa a dimora di alberi:

1. per alberi di prima grandezza: dimensione minima m^2 4 (con un lato, misurato all'interno della cordonata, di non meno di m 1,5);
2. per alberi di seconda grandezza: dimensione minima m^2 2,25 (con un lato, misurato all'interno della cordonata, di non meno di m 1,2);
3. per alberi di terza grandezza: dimensione minima m^2 1,3 (con un lato, misurato all'interno della cordonata, di non meno di m 1);
4. per piccoli alberi (quali lagerstriemie, photina, pittosporum, oleandri, ecc.): dimensione minima m^2 1 (con un lato, misurato all'interno della cordonata, di non meno di m 0,8).

Per garantire adeguata distanza tra le chiome a maturità, la distanza minima tra gli alberi sul filare dovrà essere indicativamente:

1. per alberi di prima grandezza: m 10;
2. per alberi di seconda grandezza: m 8;
3. per alberi di terza grandezza m 6;
4. per piccoli alberi: m 5.

All'interno di ogni aiuola dovrà essere sostituito il terreno esistente con terreno vegetale di medio impasto, per la profondità di metri 0,6.

All'interno dell'aiuola non dovranno trovarsi residui di cemento o calcinacci.

Gli eventuali rin fianchi interni di calcestruzzo, che trattengono i cordoli, dovranno essere demoliti o smussati il più possibile prima di apportare il terreno all'interno.

Ogni aiuola dovrà essere protetta dal calpestio con una griglia metallica di adeguata fattura o con materiale pacciamante, tipo corteccia, lapillo vulcanico macinato, o altri materiali permeabili all'acqua ed all'ossigeno.

Per ragioni di razionalizzazione dei costi di manutentivi, non è permessa la realizzazione di manti erbosi di graminacee, o altre specie soggette a sfalcio, in aiuole di dimensioni inferiori a m² 10.

Nelle aree soggette ad allagamento, o a risalite di acque salmastre, si dovrà prevedere la realizzazione di aiuole con cordoli rialzati e/o terreno baulato.

Al di sotto di queste aiuole non dovranno passare sotto-servizi di alcun tipo, fatta eccezione per eventuali condotte fognarie che dovranno essere comunque ad una profondità adeguata da non interferire con il corretto sviluppo degli apparati radicali.

Qualora siano presenti sotto-servizi, si dovrà prevedere lo spostamento della condotta o la modifica del progetto o, in ultima analisi, la posa di nuovi alberi in altro sito limitrofo;

c) copertura verde: le nuove opere di cui al presente articolo dovranno prevedere una superficie di copertura vegetale minima, data dalla copertura di manti erbosi, arbusti e proiezione delle chiome degli alberi a maturità a terra, non inferiore al 30%, prevedendo se del caso anche alla realizzazione di tetti verdi;

d) superfici permeabili: dove possibile, si dovrà prevedere la presenza di superfici permeabili e sistemi di recupero delle acque da riutilizzare a fini irrigui, tutto al fine di evitare il sovraccarico dei sistemi fognari e il risparmio di acqua.

Art. 12

Indicazioni progettuali per parcheggi

Nella realizzazione o **rifacimento delle aree destinate a parcheggio**, fatti salvi i principi generali già descritti all'art.11, andranno osservate le seguenti prescrizioni tecniche:

1. nella progettazione di parcheggi a raso, pubblici o di uso pubblico, deve essere prevista la piantumazione di alberi in numero sufficiente a garantire una superficie coperta (data dalla proiezione delle chiome degli alberi al suolo, a maturità) pari almeno al 40% dell'area complessiva occupata dal parcheggio;
2. le aiuole contenenti gli alberi dovranno essere adeguatamente protette da cordoli alti o da altri accorgimenti tecnici per evitare che i mezzi invadano le aiuole stesse e urtino i fusti;
3. sulle superfici destinate a posti auto si dovrà prevedere la realizzazione di prati armati o altre soluzioni per rendere permeabili i terreni sottostanti agli scambi gassosi ed all'acqua.

Art. 13

Indicazioni progettuali per aiuole spartitraffico, rotonde, aiuole di pertinenza stradale

Nella realizzazione o rifacimento di **aiuole spartitraffico, di pertinenza stradale e rotonde**, fatti salvi i principi già descritti all'art.11, andranno osservate le seguenti prescrizioni tecniche:

- a) la realizzazione di nuove aiuole di pertinenza stradale dovrà seguire il principio di valorizzazione del paesaggio ma anche di razionalizzazione dei costi manutentivi, limitando le parti inerbite alle aiuole più grandi (maggiori di 50 m²) e privilegiando l'utilizzo di materiali pacciamanti e piante a bassa manutenzione e richieste idriche;
- b) tutte le aiuole devono prevedere l'asportazione e smaltimento del terreno esistente, quando risulti di qualità non ottimale per lo sviluppo delle piante per una profondità di cm.40;
- c) in ogni caso si dovrà prevedere l'apporto di terreno vegetale di medio impasto, per una quantità tale da creare una leggera baulatura del terreno, che dovrà permanere anche dopo le fasi di assestamento del terreno;
- d) è assolutamente vietato utilizzare aiuole stradali, rotonde, ecc. per riportarvi all'interno il materiale di riporto proveniente dai lavori di sterro, demolizioni, ecc..

Art. 14

Indicazioni progettuali per nuove aree verdi

1. I parchi e i giardini pubblici di nuova realizzazione (comprese le aree pubbliche da prevedersi nei Piani di urbanizzazione di iniziativa privata) devono essere dotati di attrezzature di base, intese ad agevolarne il più possibile la fruizione.
2. La dotazione di attrezzature minima consiste in una combinazione di sistemazioni e arredi che debbono sempre essere presenti in numero adeguato alla dimensione dell'area, quali i seguenti:
 - panchine e aree di sosta;
 - cestini per i rifiuti;
 - fontanelle;
 - spazi dedicati al gioco per bambini (possibilmente articolati per fasce di età e che prevedano l'accessibilità e la giocabilità anche per bambini portatori di handicap);
 - adeguata illuminazione;
 - percorsi pedonali e/o ciclabili in materiale adeguato anche per l'uso da parte dei disabili;
 - impianto di irrigazione a goccia per tutte le nuove alberature e/o aiuole presenti;
 - impianto di irrigazione a pioggia per l'irrigazione ordinaria o di soccorso delle superfici a prato (a seconda delle prescrizioni del Servizio Verde Pubblico).
3. La dotazione quantitativa e qualitativa di tali attrezzature è definita, in base alle funzioni attribuite ai singoli luoghi, in sede di pianificazione da parte degli Uffici competenti e sotto le prescrizioni del Servizio Verde Pubblico.

4. Nella realizzazione di ampie superfici a prato, si dovranno privilegiare specie erbacee a bassa richiesta di acqua e fertilizzanti.
5. La componente arborea dovrà essere presente in quantità tale da garantire a maturità un ombreggiamento (dato dalla proiezione a terra delle chiome) pari al 30% della superficie complessiva.

Art. 15

Indicazioni progettuali per impianti di irrigazione

1. Nella progettazione di nuove aree a verde, nuove alberature, aiuole stradali, parcheggi ecc., a seconda delle prescrizioni del Servizio Verde Pubblico, si dovranno prevedere le opere di predisposizione per l'installazione dell'impianto di irrigazione (incluso eventuale allacciamento alla rete idrica, realizzazione di pozzo di adduzione o altra forma di recupero dell'acqua), oppure si dovrà prevedere la realizzazione completa dell'impianto.
2. Nella realizzazione di nuovi impianti di irrigazione dovranno essere utilizzati componenti delle marche e modelli già più comunemente utilizzati nelle altre aree verdi comunali, al fine di semplificare le successive manutenzioni ed il reperimento dei pezzi di ricambio.

Art. 16

Indicazioni progettuali per linee tecnologiche aeree ed illuminazione in prossimità di alberi

1. I nuovi impianti di illuminazione dovranno tenere conto della presenza delle alberature (considerando le dimensioni delle chiome a maturità) ed adeguare gli standard progettuali al fine di mantenere l'integrità delle chiome.
2. Gli impianti esistenti, che utilizzano conduttori non isolati, dovranno essere adeguati entro un anno dall'entrata in vigore del presente Regolamento.
3. In caso di mancato adeguamento nei termini di cui al precedente comma, l'Amministrazione comunale addebiterà, al responsabile dell'impianto non conforme, i maggiori oneri derivanti dall'aggravio dei lavori per la manutenzione del verde interessato.

Art. 17

Compensazione ambientale

1. L'approvazione di progetti di riqualificazione urbana, o di interventi sul territorio che compromettano il verde esistente (abbattimento di alberature senza reimpianto sullo stesso sito o eliminazione/riduzione di aree verdi) o che prevedano per cause di forza maggiore l'impossibilità di rispettare gli standard minimi di copertura vegetale previsti dal presente Regolamento, è preceduta da una motivata proposta di compensazione ambientale al Servizio competente e dalla preventiva informazione alla cittadinanza interessata, accompagnata dal

progetto dello stato modificato. Il progetto deve comprendere un proporzionato miglioramento qualitativo del verde penalizzato dall'intervento; l'intervento compensativo può essere programmato ed eseguito anche per la riqualificazione di un appezzamento di verde limitrofo.

TITOLO IV
Cantieri e tutela del verde pubblico

Art. 18
Autorizzazioni alla cantierizzazione

1. A far data dall'esecutività del presente Regolamento, tutti gli interventi e le iniziative sul territorio, che interferiscono o interessano anche marginalmente il verde pubblico, devono preventivamente venir autorizzati, alla manomissione e/o occupazione, dal Servizio Verde Pubblico comunale.
2. La richiesta di manomissione e/o occupazione deve inoltre contenere:
 - a) i dati del richiedente ed il motivo della richiesta;
 - b) planimetria e fotografie dello stato di fatto;
 - c) durata degli interventi;
 - d) le misure di salvaguardia della vegetazione e degli arredi esistenti;
 - e) l'impegno da parte del richiedente ad indennizzare l'Amministrazione comunale di tutti i danni prodotti dall'intervento di manomissione e/o di procedere ai ripristini in caso di danni.
3. Il Servizio Verde Pubblico comunale mette a disposizione, anche on-line, moduli di richiesta semplificata per interventi di piccola entità.
4. Il Servizio Verde Pubblico si riserva la facoltà di richiedere il versamento a titolo di cauzione proporzionata al valore ornamentale delle piante, manufatti ed arredi coinvolti, eventualmente anche adiacenti all'area occupata.
5. Il responsabile tecnico del cantiere ha l'obbligo di vigilare sull'osservanza di tutte le misure di salvaguardia della vegetazione e degli arredi esistenti;
6. In casi di estrema urgenza e per ragioni di sicurezza, gli interventi possono essere eseguiti senza l'autorizzazione del Servizio Verde Pubblico, fatto salvo che il responsabile dell'esecuzione della manomissione si fa carico di tutte le responsabilità derivanti dall'eventuale compromissione della stabilità degli alberi e delle eventuali spese per il ripristino del verde pubblico danneggiato. In ogni caso l'autore della manomissione, eseguita per casi di estrema urgenza, dovrà provvedere quanto prima ad avvisare il Servizio Verde Pubblico dell'avvenuta manomissione.

Art. 19
Deposito di materiali su aree verdi pubbliche

1. E' vietato utilizzare aree a parco, a giardino, ad aiuola, nonché le aree di pertinenza degli alberi, per depositi anche temporanei di materiale di qualsiasi tipo.
2. In caso di imprescindibilità legata a fattori logistici o altro, il Direttore dei Lavori o altro soggetto avente titolo, dovrà richiedere specifica autorizzazione, per l'occupazione di suolo pubblico, agli Uffici competenti in materia, che indicheranno per iscritto le modalità di deposito dei materiali nell'ambito del cantiere stesso, previo parere vincolante del Servizio Verde Pubblico.

3. Nelle aree di pertinenza degli alberi è vietato effettuare ricarichi superficiali di terreno o di qualsivoglia materiale putrescibile o impermeabilizzante. Sono vietati inoltre l'asporto di terriccio e gli spargimenti di acque di lavaggio di betoniere.

Art. 20

Tutela delle alberature nell'ambito di cantieri

1. Tutti gli alberi presenti nell'ambito del cantiere devono essere adeguatamente protetti al fine di evitare danni a fusto, apparato radicale e chioma, con le seguenti modalità:

a) **Fusto:** per i cantieri edili, salvo specifiche deroghe del Servizio Verde Pubblico, per i singoli alberi la protezione dovrà interessare il fusto fin dal colletto, attraverso l'impiego di tavole in legno o in altro idoneo materiale dello spessore minimo di 1 cm, poste intorno al tronco a formare una gabbia sull'intera circonferenza.

I sistemi di protezione dovranno essere rimossi al termine dei lavori.

È vietata ogni infissione di chiodi o appoggi, installazione di corpi illuminanti e cavi elettrici sugli alberi, salvo specifiche deroghe rilasciate, di volta in volta, dal Servizio Verde Pubblico.

b) **Radici:** è vietato l'accatastamento di materiali, l'impianto di messa a terra, la scarifica e ricarica del suolo, nonché il transito con mezzi di cantiere sull'area d'insistenza delle piante.

Qualora le acque meteoriche non fossero diversamente canalizzate, particolare attenzione dovrà essere posta nello smaltimento delle acque di lavaggio, nella manipolazione e accumulo in cantiere di altre sostanze inquinanti (carburanti, lubrificanti, leganti, ecc.) nonché nel governo delle fonti di calore e di fuoco, che non dovranno interessare le superfici a verde e quelle dell'area d'insistenza degli alberi.

c) **Chioma:** in caso di necessità, deve essere protetta anche la chioma dell'albero, in particolare qualora nel cantiere si utilizzino macchine con bracci mobili in elevazione.

2. Alberature di pregio: nel caso di esemplari arborei di particolare pregio o conformazione, può essere imposta dal Servizio Verde Pubblico l'interdizione del cantiere, dalla superficie corrispondente alla proiezione della chioma sul terreno, per mezzo di opportuna recinzione.

3. Va sempre mantenuto libero l'accesso alle piante ed alle aree verdi per tutti gli interventi ispettivi ritenuti necessari dal Servizio Verde Pubblico.

4. Nell'installazione di manufatti di cantiere, oltre a quanto specificato sopra, non deve essere lesa l'apparato radicale e aereo degli alberi presenti in luogo.

5. Nella richiesta di installazione di manufatti vanno indicati anche gli ingombri in altezza.

Art. 21

Transito di mezzi in prossimità di alberi

1. In corrispondenza dell'apparato radicale degli alberi è vietato il transito di mezzi, fatta eccezione per

i casi in cui vi sia una superficie pavimentata in prossimità dell'apparato radicale stesso. Per area dell'apparato radicale si prenderà in considerazione la superficie di terreno corrispondente alla proiezione della chioma a terra.

2. Il costipamento e la vibratura sono vietati nelle aree di pertinenza degli alberi.
3. Qualora non si possa evitare di transitare all'interno dell'area di pertinenza, su prescrizione e autorizzazione scritta del Servizio Verde Pubblico, la superficie di terreno interessata deve essere ricoperta con uno strato di materiale drenante dello spessore minimo di 20 cm, sul quale devono essere poste tavole di legno, metalliche o plastiche.
4. Al termine dei lavori, nell'area dovranno essere ripristinate le condizioni originarie, con lavorazioni manuali nelle aree di pertinenza o secondo le prescrizioni inizialmente date.

Art. 22

Scavi in prossimità di alberi e arbusti

1. La distanza minima della luce netta di qualsiasi scavo, dal filo tronco, non può essere inferiore a: m 3 per le piante di prima e seconda grandezza, m 1,50 per gli alberi di terza grandezza, m 1,0 per piccoli alberi e m 0,75 per gli arbusti.
2. In casi di comprovata e documentata necessità e comunque su istanza scritta del richiedente, il Servizio Verde Pubblico può rilasciare deroghe in difformità alle distanze minime sopraccitate. In tal caso gli scavi non potranno essere ritombati senza il preventivo assenso scritto dei tecnici del Servizio Verde Pubblico. L'esecutore dovrà assumere idonea documentazione fotografica dello scavo - prima, durante e dopo l'intervento - ed inoltrarla al Servizio Verde Pubblico.
3. Il Servizio Verde Pubblico si riserva il diritto di imporre l'esecuzione degli scavi a distanze superiori, in prossimità di esemplari arborei o arbustivi di notevole pregio paesaggistico e/o storico, qualora si richiedano particolari norme di salvaguardia dettate da esigenze agronomiche e/o patologiche.
4. Con l'obiettivo primario di salvaguardare la pubblica incolumità, nel caso di scavi da eseguire a distanze inferiori a quelle prescritte ed al fine di arrecare il minor danno possibile alla futura stabilità meccanica del soggetto arboreo, gli scavi vanno eseguiti manualmente e va adottata ogni altra precauzione per evitare il danneggiamento o il taglio delle radici, anche mediante l'impiego di attrezzature particolari nel tratto di scavo prossimo alle piante (scavi aspirati, a risucchio ecc.).
5. Qualora durante gli scavi si renda necessaria la rimozione di radici, previa autorizzazione a procedere del Servizio Verde Pubblico, questa dovrà essere effettuata con cesoie e motoseghe con taglio netto, su cui apporre idoneo disinfettante. I principi attivi da impiegare saranno quelli di mercato e devono venir approvati dal Servizio Verde Pubblico. In caso di scavi aperti per più di 24 ore, gli apparati radicali dovranno essere mantenuti umidi e protetti dalla disidratazione mediante stuoie o geotessuti. Il ritombamento dovrà avvenire con terreno vegetale misto a sabbia e humus.

Art. 23
Tutela dei tappeti erbosi

1. All'interno delle aree di cantiere le superfici a prato vanno protette, dal passaggio di mezzi e uomini, mediante recinzioni interne.
2. Quando non sia possibile alcuna protezione, a fine cantiere il responsabile della manomissione dovrà procedere al ripristino a regola d'arte dei manti erbosi, secondo le prescrizioni del Servizio Verde Pubblico; in ogni caso nel ripristino, il miscuglio di erbe, da utilizzarsi nella semina del tappeto erboso, sarà particolarmente selezionato e conforme al preesistente. In aiuole o giardini di particolare pregio o rappresentanza, sarà effettuato il ripristino a "pronto effetto" con "rotoprato in zolle", includendo nell'onere del ripristino anche gli innaffiamenti dovuti per un corretto attecchimento per almeno 60 giorni successivi all'impianto, a meno che l'area non sia dotata di impianto di irrigazione automatico.
3. Tutte le siepi, gli arbusti e le fioriture stagionali o perenni manomesse o danneggiate dovranno, in ogni caso, essere ripristinate a carico della ditta occupante l'area di cantiere.

TITOLO V
Uso e fruizione delle aree verdi

Art. 24
Destinazione degli spazi a verde

1. I parchi e giardini pubblici sono destinati al benessere psicofisico del cittadino, all'osservazione della natura ed alle attività sociali, sportive e/oricreative.
2. Aree verdi specificatamente attrezzate, come i parchi gioco e le aree cani o che si prestano a particolari attività quali manifestazioni sportive o fieristiche o all'installazione di attività temporanee a fini di lucro, sono soggette a specifica regolamentazione come previsto dagli articoli 25 e 26 del presente Regolamento.

Art. 25
Parchi gioco

1. Il Servizio Manutenzioni e Verde Pubblico gestisce il censimento ed il controllo periodico delle strutture da gioco, occupandosi della relativa manutenzione, secondo quanto previsto dalle normative vigenti in materia. E' dovere in ogni caso - di tutti - segnalare al Servizio competente eventuali danneggiamenti o malfunzionamenti delle strutture da gioco e degli arredi.
2. Le attrezzature per il gioco sono generalmente destinate al gioco di bambini di età non superiore ad anni 12. Nelle aree gioco di maggiori dimensioni viene garantita anche la presenza di attrezzature da gioco o per l'esercizio fisico anche per ragazzi ed adulti (opportunamente segnalate), allo scopo di favorire l'inclusione e le relazioni sociali tra le varie fasce di età.
3. Le attrezzature devono essere usate in modo conforme alla funzione per cui sono predisposte. Il corretto uso delle attrezzature e dei giochi, da parte dei minorenni, è posto sotto la sorveglianza e responsabilità delle persone che li hanno in custodia.
4. Nelle aree di pertinenza delle attrezzature da gioco (corrispondenti alla superficie antitrauma, quando presente, o entro i 2 m di distanza dal gioco, quando la superficie antitrauma è assente), per ragioni di sicurezza ed igiene, è vietato l'accesso ai cani.
5. Nei parchi gioco è fatto divieto di fumo e di consumazione di alcoolici, come pure la consumazione o la distribuzione di bevande in bottiglie o bicchieri di vetro, salvo specifiche deroghe emesse dall'Amministrazione comunale.

Art. 26
Parchi, giardini ed altri spazi verdi.
Attività ludiche, ricreative, culturali, sportive ed
attività temporanee a fini di lucro

1. All'interno dei parchi e dei giardini pubblici l'organizzazione di manifestazioni temporanee, che prevedano attività ludiche, ricreative, culturali e sportive senza fini di lucro, è possibile, previa richiesta di autorizzazione all'utilizzo dell'area verde interessata inoltrata al Servizio Verde Pubblico, compatibilmente con gli spazi disponibili e con le strutture e le attività preesistenti.
2. Nei perimetri dei parchi e dei giardini è consentito lo svolgimento di attività di somministrazione di alimenti e bevande o altre attività temporanee a scopo di lucro (es. giostre, mostre mercato, ecc.), in forma temporanea e/o itinerante, con le modalità previste per l'esercizio del commercio su aree pubbliche (commercio al minuto), previa autorizzazione del Servizio Verde Pubblico, ed a condizione che tale attività non arrechi danno al verde orizzontale, agli alberi ed alle eventuali attrezzature ivi presenti.
3. Se lo svolgimento delle attività di cui ai punti 1 e 2 necessita di un'installazione di strutture o passaggio di mezzi che possano manomettere il tappeto erboso, le pavimentazioni o i sedimi stradali, o danneggiare alberi, arbusti, aiuole o elementi di arredo urbano, il concessionario sarà obbligato a predisporre tutti gli accorgimenti utili ad evitare danneggiamenti al patrimonio verde pubblico, in analogia a quanto già previsto dalle linee generali di cui al titolo IV, oltre a versare al Comune di Grado la cauzione che eventualmente sarà richiesta dal Servizio Verde Pubblico. Il concessionario è in ogni caso obbligato al ripristino dei danneggiamenti e manomissioni con le modalità da concordare con il Servizio Verde Pubblico.
4. L'utilizzo dall'area verde pubblica può avvenire solamente dopo il rilascio dell'autorizzazione scritta del Servizio Verde Pubblico, nella quale verranno specificati i tempi ed i modi di concessione. Il Servizio Verde Pubblico si riserva la facoltà di non rilasciare l'autorizzazione qualora le aree non siano compatibili con l'attività proposta. In caso di mancata risposta entro 30 giorni, dalla richiesta di utilizzo dell'area, vale il principio del silenzio-assenso.
5. Al termine della concessione verrà eseguito un sopralluogo congiunto tra il Referente tecnico del Servizio Verde Pubblico, il concessionario dell'area ed un agente della Polizia Locale per la verifica dei luoghi.

TITOLO VI

Divieti vari

Art. 27

Altri divieti

Nei parchi e giardini e nelle aree aperte in generale del Comune di Grado è vietato:

- a) raccogliere i fiori, i frutti e qualsiasi altra parte della vegetazione, compreso il legnatico;
- b) asportare la terra;
- c) rimuovere e danneggiare i nidi e le tane;
- d) catturare e molestare gli animali selvatici;
- e) esercitare qualsiasi forma di attività venatoria propedeutica alla caccia;
- f) appendere agli alberi e agli arbusti strutture di qualsiasi genere, compresi gli striscioni ed i cartelli segnaletici, senza la preventiva autorizzazione del Servizio Verde Pubblico;
- g) versare sul suolo sostanze inquinanti o nocive di qualsiasi tipo;
- h) alimentare gli animali presenti (salvo autorizzati per colonie feline o specifiche deroghe rilasciate dal Servizio Verde Pubblico) incluso colombi, gabbiani, ecc.;
- i) campeggiare, pernottare ed accendere fuochi;
- k) soddisfare le naturali necessità umane, al di fuori delle apposite strutture;
- l) abbandonare rifiuti e/o residui alimentari di qualsiasi genere;
- m) sostare e transitare con veicoli a motore, salvo specifica autorizzazione rilasciata dalla Polizia Locale in accordo con il Servizio Verde Pubblico;
- n) effettuare operazioni di pulizia e manutenzione di veicoli, natanti o parti di essi;
- o) posizionare strutture fisse o mobili, ancorché consentite dagli strumenti urbanistici, senza le preventive autorizzazioni del Servizio Verde Pubblico;
- p) accedere con cani tenuti liberi e senza museruola, per le razze ove questa sia prescritta;
- q) calpestare le aiuole, nonché introdurvi o farvi transitare o orinare i cani;
- r) è comunque vietato ogni altro comportamento che determini danni all'ambiente.

TITOLO VII

Tutela del verde privato

Art. 28

Autorizzazioni all'abbattimento di alberature su suolo privato

1. Al fine di tutelare le alberature di pregio, è vietato ogni intervento di abbattimento, modifica sostanziale della chioma (es. capitozzatura) e dell'apparato radicale, su alberature insistenti su parchi, giardini e cortili privati, di diametro, misurato a cm 130 di altezza, uguale o superiore a cm 40 per gli alberi di 1^a grandezza e uguale o superiore a cm 30 per gli alberi di 2^a e 3^a grandezza, nonché, per alberi policormici (piante a più fusti) in cui almeno uno dei fusti raggiunga il diametro di cm 25. In caso di alberi già abbattuti e dove il tronco sia già stato asportato, valgono gli stessi limiti di diametro, che però saranno misurati sulla ceppaia rimanente, a livello del taglio. Al Servizio Verde Pubblico, in coordinamento con gli Enti regionali preposti, è riservata la pubblicazione, mediante apposito atto, di una lista di specie arboree che possono essere escluse da tali tutele, in quanto trattasi di specie aliene che danneggiano gli ecosistemi locali.
2. In deroga alla disposizione di cui al punto 1, il Servizio Verde Pubblico può autorizzare l'abbattimento di un' alberatura, o la modifica sostanziale della chioma, in presenza di valida motivazione.
3. Tale autorizzazione è subordinata alla presentazione all'Ufficio del Protocollo, da parte del proprietario o rappresentante legale del fondo su cui insiste la/e pianta/e, della domanda di autorizzazione all'abbattimento, reperibile sul sito del Comune di Grado e presso l'U.R.P., nella quale saranno indicate la tipologia e le caratteristiche dendrometriche dell'albero e la motivazione dell'abbattimento richiesto, corredata da appropriata documentazione fotografica e da quanto necessario a definirne l'ubicazione. Il richiedente può allegare alla domanda perizie e relazioni redatte da professionisti qualificati, che possano giustificare la richiesta di autorizzazione all'abbattimento, qualora non ci sia evidenza della motivazione.
4. L'autorizzazione all'abbattimento o alla modifica sostanziale della forma naturale della chioma (potatura di messa in sicurezza) potrà essere concessa nel caso di:
 - a. fitopatologie degenerative in atto con conseguente rischio di schianto della pianta intera e/o di sue parti;
 - b. danni provocati ai fabbricati e alle infrastrutture adiacenti;
 - c. interferenza con strutture, linee aeree e/o sotto-servizi;
 - d. occlusione di fognature e/o alterazione pavimentazione causata da radici;
 - e. realizzazione di opere edili o interventi edilizi.
5. Non sono soggetti alla richiesta di autorizzazione all'abbattimento gli alberi da frutto (se presenti in zona non soggetta a vincoli paesaggistici), le colture arboree allevate con finalità produttiva (arboricoltura da legno) e le piante morte (è necessario mantenere almeno documentazione fotografica probatoria).

6. Il Servizio Verde Pubblico, compatibilmente con lo stato dei luoghi e nei limiti imposti dal Codice Civile e dal vigente Regolamento, può prescrivere, nella restante area libera, la messa a dimora di una o più essenze arboree.
7. Per gli alberi ubicati in area soggetta a vincoli paesaggistici è obbligatoria anche l'autorizzazione della Soprintendenza ai Beni Naturali e Architettonici.
8. L'autorizzazione è concessa, infine, nei casi di contrasto con le norme dettate dal Codice Civile o con altre norme regionali e statali, come ad esempio il Codice della Strada.
9. Il Servizio Verde Pubblico, previo sopralluogo effettuato, rilascerà l'autorizzazione o il diniego entro 30 giorni dalla data di presentazione di tale richiesta. In caso di mancata risposta, è valido il principio del silenzio-assenso.
10. In caso di grave ed imminente pericolo, per l'incolumità delle persone, potrà essere effettuato l'abbattimento dell'albero o degli alberi pericolosi, in deroga a quanto previsto ai precedenti punti. In tali casi dovrà essere data preventiva comunicazione al Comando di Polizia Locale ed al Servizio Verde Pubblico prima dell'inizio dei lavori ed entro cinque giorni dovrà essere presentata documentazione necessaria, unitamente ad una dettagliata relazione tecnica a firma di un tecnico abilitato (valutazione di stabilità dell'albero o degli alberi) comprovante le esigenze che hanno determinato i lavori di somma urgenza. Nel caso in cui la valutazione di stabilità non venisse presentata, l'abbattimento verrà considerato effettuato senza autorizzazione e pertanto sanzionabile secondo quanto previsto all'art.30.
11. L'abbattimento di alberi ed arbusti all'interno delle aree definite bosco o assimilato, come definito dalla normativa regionale in materia (L.R. n. 9/2007), non sono soggetti a richiesta di autorizzazione al Servizio Verde Pubblico comunale, bensì agli uffici regionali competenti in materia.

TITOLO VIII

Vigilanza, sanzioni, risarcimenti

Art. 29

Vigilanza

1. L'accertamento delle violazioni al presente Regolamento, punite con sanzione amministrativa pecuniaria, può essere effettuato, ai sensi della Legge n.689/1981, dalla Polizia Locale e da tutti gli agenti ed ufficiali di polizia giudiziaria.

Art. 30

Sanzioni amministrative pecuniarie

1. Fatto comunque salvo quanto già disciplinato e sanzionato dal Codice della Strada e dalla normativa nazionale e regionale, la violazione delle disposizioni del presente Regolamento comporta, oltre all'obbligo di ripristino e di risarcimento del danno - ove accertato -, anche l'elevazione di una sanzione amministrativa come di seguito riportato:
 - a) violazione dell'art.18, cantieri non autorizzati dal Servizio Verde Pubblico: sanzione di €200,00;
 - b) violazione art.19, deposito in aree non autorizzate: sanzione da €50,00 a €500,00;
 - c) violazione art.20, mancata tutela degli alberi nell'ambito di cantieri: sanzione da €50,00a €500,00;
 - d) violazione art.21, transito non consentito dei mezzi: sanzione da €30,00 a €300,00;
 - e) violazione art.22, scavi al di sotto della distanza minima consentita dal tronco e/o mancata osservanza delle prescrizioni: da €150,00 a €1.500,00
 - f) violazione art.23, mancata tutela dei tappeti erbosi: sanzione da €50,00 a €200,00;
 - g) violazione art.25, fumo e consumo di alcoolici, distribuzione e consumo di bevande in contenitori di vetro in parchi gioco: sanzione da €30,00 a €100,00; presenza di cani nelle aree di pertinenza dei giochi: €30,00; utilizzo non conforme delle attrezzature di gioco o per l'attività fisica, con rischio di danneggiamento o di compromissione della sicurezza per sé e per gli altri: sanzione da €30,00 a €300,00;
 - h) art.26, manifestazioni o attività con fini di lucro su aree verdi senza l'autorizzazione del Servizio Verde Pubblico: sanzione da €60,00 a €600,00;
 - i) art.27 per qualsiasi violazione riportata: sanzione da €30,00 a €300,00;
 - j) art.28 abbattimento senza autorizzazione: sanzione da €150,00 a €1.500,00 a seconda del numero di piante abbattute e delle rispettive dimensioni.

Art. 31

Ripristini e modalità di pagamento

1. L'onere per rimettere in ripristino i sedimi, il verde manomesso, arredi urbani e attrezzature ludiche e qualsiasi bene del verde pubblico, è imputato all'autore della manomissione stessa. Nel caso di danni irreparabili alle alberature pubbliche, questi saranno soggetti a risarcimento ai sensi dell'allegato "A" al presente Regolamento.
2. È considerato ad ogni effetto responsabile del danneggiamento anche il concessionario dei lavori o

del cantiere immediatamente adiacente al luogo del danneggiamento, ancorché questi si avvalga di imprese appaltatrici o subappaltatrici diverse.

3. La corretta esecuzione dei lavori di ripristino sarà verificata dal Servizio Verde Pubblico.
4. In caso di mancato ripristino o di cattiva esecuzione dei relativi lavori, questi saranno effettuati dal Servizio Verde Pubblico anche ricorrendo a ditte esterne, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di appalti di lavori, servizi e forniture.
5. L'importo dei lavori di ripristino verrà addebitato al responsabile della manomissione; esso sarà computato applicando gli stessi prezzi contenuti nei contratti stipulati dal Servizio Verde Pubblico con le ditte di manutenzione ordinaria. Tale importo sarà computato sulla base dei costi effettivamente sostenuti e, quando non facilmente determinabili, mediante una stima degli stessi, attraverso l'utilizzo di prezziari di diffusione nazionale o quantomeno regionale; tale importo verrà maggiorato del 20%, indipendentemente dal fatto che il lavoro sia effettuato in economia o con imprese specializzate, quale rimborso delle spese sostenute dall'Amministrazione comunale per il controllo di qualità e contabilizzazione dei lavori effettuati ed a parziale compenso del degrado generale apportato alle aree verdi manomesse e degli interventi manutentivi che si rendessero necessari successivamente al collaudo favorevole dei lavori di ripristino. Il pagamento a consuntivo del ripristino deve essere effettuato entro 60 giorni dalla notifica dell'ingiunzione di pagamento. In caso di mancato pagamento nei termini suddetti, sarà avviata la procedura di riscossione coattiva con rivalsa sulla eventuale cauzione.
6. Nel caso di ritardato pagamento saranno addebitati gli interessi legali e di mora previsti dalla normativa in materia, nonché ogni altro onere sostenuto per il recupero delle spese.

Art. 32

Danni ad alberi ed arbusti appartenenti al verde pubblico, modalità di risarcimento del danno

1. Con particolare riferimento alle alberature, danneggiamenti all'apparato radicale, che compromettono inevitabilmente la stabilità o lo stato di salute della pianta, potature sconsiderate o immotivate che rovinano irrimediabilmente la forma della chioma (intesa come habitus naturale o come forma obbligata mantenuta fino a quel momento), ferite al tronco che compromettono la traslocazione degli elementi nutritivi all'apparato radicale e aprono la strada all'ingresso di agenti patogeni, sono soggetti al risarcimento del danno, che verrà richiesto al Servizio Verde Pubblico comunale, secondo il metodo di calcolo della perdita di valore ornamentale e del danno biologico, come da tabella di cui all'allegato "A".

TITOLO IX

Coordinamento con altre norme

Art. 33

Richiami al Codice civile ed al Codice della Strada

1. Ai fini ed agli effetti di quanto stabilito dagli articoli 892 e seguenti del Codice civile, il Comune, per motivi ed esigenze di interesse pubblico, può stabilire di piantare alberi, arbusti, siepi ed altre tipologie di piante a distanza minore di quelle previste in via generale dalla legge. Ai fini ed agli effetti di quanto stabilito dall'art. 896 del Codice civile, il Comune si riserva il diritto di non recidere o non far recidere i rami o le radici che si protendono o si addentrano sul fondo del vicino, in ragione della salvaguardia dello stato vegetativo e di sicurezza delle piante stesse.
2. Colui che taglia le radici o rami che si addentrano nel suo fondo, deve garantire mediante propria dichiarazione di responsabilità o perizia di un tecnico abilitato, la salvaguardia o stabilità della pianta; in caso contrario si rende responsabile di eventuali danni arrecati allo stato vegetativo della pianta o conseguenti all'instabilità della stessa.
3. Colui che richiede il rimborso per danni prodotti da radici di alberature pubbliche che si protendono o si addentrano sul fondo del vicino, è tenuto ad attenersi alle procedure per la salvaguardia degli apparati radicali già descritte nel presente Regolamento. Le operazioni di rilievo del danno, di dimostrazione della causa e di riparazione dovranno essere eseguite a carico del richiedente, documentate con fotografie ed eventuali relazioni tecniche ed eseguite in seguito ad un sopralluogo da parte dei tecnici del Servizio Verde Pubblico. Qualora fosse dimostrato che i danni sono provocati da radici di alberi o arbusti comunali, il Comune provvederà al rimborso delle spese documentate sostenute.
4. I frutti, le foglie o altre parti della pianta di proprietà comunale, che cadono sul fondo o proprietà del vicino, appartengono al proprietario del fondo su cui sono caduti; il Comune non ha alcun obbligo di rimborso o ripristino per eventuali danni, imbratti, o altri fastidi dovuti a tali cadute, salvo deroghe o casi di particolare gravità. La stessa procedura è prevista anche nel caso in cui i frutti, le foglie o altre parti della pianta di proprietà privata cadano sulla proprietà pubblica.
5. Il controllo del rispetto del Codice della Strada, in merito alle dimensioni delle piante (siepi, arbusti, alberi, ecc.), che invadono marciapiedi, strade, pubbliche piazze ecc., spetta alla Polizia Locale.
6. L'ingiunzione a provvedere (e l'eventuale sanzionamento) all'abbattimento di alberi pericolanti che incombono su aree pubbliche, o a provvedere alla manutenzione del verde privato per evitare problemi sanitari o rischi di incendio, è in carico alla Polizia Locale, coadiuvata per la parte tecnica dal Servizio Verde Pubblico comunale.

TITOLO X
Norme finali

Art. 34
Abrogazioni

Con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogati e cessano pertanto di avere efficacia tutti gli atti ed i provvedimenti sostituiti da norme del presente Regolamento o con esse incompatibili.

Art. 35
Entrata in vigore

Il presente Regolamento del Verde Urbano del Comune di Grado entra in vigore 90 giorni dopo l'avvenuta esecutività della relativa deliberazione di approvazione.

**METODOLOGIA DI CALCOLO DEL VALORE ORNAMENTALE E
DI VALUTAZIONE DEL DANNO AL PATRIMONIO ARBOREO**

a) Prezzo di vendita al dettaglio
b) Indice relativo alla specie e varietà
Questo indice è basato sul prezzo di vendita al dettaglio, secondo i prezzi rilevati presso i vivai produttori di piante ornamentali. Il valore da prendere in considerazione è la decima parte del valore di vendita unitario di una pianta di circonferenza cm 10 - 12 per le latifoglie o cm 5 - 18 per le conifere (altezza delle conifere m 2,5 - 3,00).
b = a/10
Questo valore porta, all'interno del procedimento di stima, il significato del costo di acquisto del giovane soggetto; esso è più o meno elevato a seconda del costo della pianta del vivaio.

c) Indice secondo il valore estetico e lo stato fitosanitario
10 = pianta sana, vigorosa, solitaria o esemplare
9 = pianta sana, vigorosa, facente parte di un filare
8 = pianta sana, vigorosa, in gruppo
7 = pianta sana, media vigoria, solitaria o esemplare
6 = pianta sana, media vigoria, in filare
5 = pianta sana, media vigoria, in gruppo
3 = pianta poco vigorosa, a fine ciclo vegetativo, in filare
2 = pianta poco vigorosa, a fine ciclo vegetativo o malformata, in gruppo o solitaria
1 = pianta senza vigore, malata
0,5 = pianta priva di valore

d) Indice secondo la localizzazione
10 = centro città
8 = media periferia
6 = periferia
4 = parchi esterni
2 = zone rurali

e) Indice secondo le dimensioni					
Circonferenza in cm	Indice	Circonferenza in cm	Indice	Circonferenza in cm	Indice
30	1	150	15	340	27
40	1,4	160	16	360	28
50	2	170	17	380	29
60	2,8	180	18	400	30
70	3,8	190	19	420	31
80	5	200	20	440	32
90	6,4	220	21	460	33
100	8	240	22	480	34
110	9,5	260	23	500	35
120	11	280	24	600	40
130	12,5	300	25	700	45
140	14	320	26	800	50

f) Deprezzamento	
Potatura leggera di rami secchi	10 %
Potatura di branche principali	30 %
Dendrochirurgia su cavità	50 %
Potatura forte più dendrochirurgia	70 %
i) Valore ornamentale	
V.o. = (b x c x d x e) - f	

In caso di abbattimento

Nel caso in cui l'Ufficio Gestione Verde Pubblico debba procedere in proprio o autorizzi l'abbattimento di piante gravemente danneggiate o compromesse nella loro stabilità, a causa di lavori effettuati nelle adiacenze o a seguito di incidenti provocati da veicoli oppure debba occuparsi di esemplari ubicati in aree sedi di nuovi interventi infrastrutturali, il Comune ha il diritto di chiedere l'indennizzo, determinato in base alla stima del valore ornamentale dei soggetti vegetali coinvolti.

Esso rappresenta il valore di mercato, che consente di definire il costo di riproduzione del bene albero.

L'indennizzo complessivo sarà determinato dalla seguente formula:

$$I = V.o. + S.a.$$

- dove: **I** = indennizzo (ornamentale) spettante al Comune
V.o. = Valore ornamentale
S.a. = Spese di abbattimento (se sostenute dal Comune)

In caso di interventi sulla chioma

Nel caso vengano realizzati interventi non autorizzati, a danno delle chiome di soggetti arborei (potature, sbrancature, taglio rami) sia nel corso di lavori, sia nel caso di normali manutenzioni (concessioni ed affitti che prevedano l'onere della manutenzione di un'area verde), il Comune si riserva il diritto di richiedere un indennizzo pari alla riduzione del valore ornamentale del patrimonio arboreo coinvolto.

Il procedimento comporta il confronto fra la stima del valore ornamentale che gli esemplari avevano prima dell'intervento (stima analitica o per comparazione con soggetti analoghi) e quello che risulta immediatamente dopo l'intervento.

L'indennizzo quindi sarà determinato dalla seguente formula:

$$I = V.o. \times H$$

dove: **I** = indennizzo spettante al Comune
V.o. = Valore ornamentale precedente l'intervento
H = Incidenza percentuale della chioma asportata

In caso di danni al fusto o alle branche principali

Nei casi di ferite al fusto o alle branche principali si procede con la seguente metodologia:

$$I = V.o. (d/c) * 100 + (1/3 * I \text{ ogni } 50 \text{ cm di } h)$$

dove: **d** = indice circonferenza danneggiata
c = circonferenza
h = altezza della ferita

In caso di danni all'apparato radicale

Si procederà alla determinazione del danno biologico all'apparato radicale nei casi in cui, ad insindacabile giudizio dei tecnici dell'Ufficio Gestione Verde Pubblico, a seguito di lavori vengano danneggiati gli apparati radicali delle piante.

L'indennizzo si basa sulla considerazione che il danneggiamento dell'apparato radicale è causa diretta della riduzione del valore ornamentale del soggetto, in quanto ne provoca il deperimento generale.

Tale indennità è funzione della superficie del settore circolare interessato dai lavori ed il suo importo è determinato dalla seguente formula:

$$D.b. = V.o. \times H$$

dove: **D.b.** = Danno biologico
V.o. = Valore ornamentale
H = incidenza percentuale delle radici asportate.